

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 705

Del. G.R. n. 1502 del 07.09.2018 e Del. G.R. n. 1538 del 16.10.2018 – A.D. n. 642 del 17.10.2018 di approvazione dell’Avviso pubblico per l’accesso all’Assegno di cura (2018) per persone in condizioni di gravissime non autosufficienze – Approvazione ulteriori indirizzi per l’istruttoria di domande di accesso relative a circostanze straordinarie.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con **Del. G.R. n. 1502 del 7 agosto 2018** la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare indirizzi puntuali per l’implementazione della nuova misura di Assegno di cura in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto FNA 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero della Salute, già introdotta a partire dal luglio 2017 e confermata per la II annualità 2018;
- con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione dell’Allegato A che riporta le Linee guida per la disciplina della II annualità (2018-2019) dell’Assegno di cura per persone in condizioni di gravissime non autosufficienze in Puglia;
- Con **Del. G.R. n. 1538 del 16.10.2018** a seguito di ulteriore incontro con il Tavolo regionale Disabilità, svoltosi in data 27 settembre 2018, sono stati modificati/integrati alcuni indirizzi già forniti con la Del. G.R. 1502/2018, oltre che fissare l’importo mensile e annuale dell’Assegno di cura a Euro 900,00 mensili fino a un massimo di euro 10.800,00 annui;
- con **AD n. 642 del 17 ottobre 2018** è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso all’Assegno di cura per pazienti gravissimi non autosufficienti e il format della stessa domanda oltre agli indirizzi alle ASL per l’istruttoria delle stesse ai fini dell’ammissione al beneficio stabilendo che le suddette Asl sono amministrazioni titolari dei procedimenti istruttori e dei dispositivi di pagamento, con lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie per la ammissione definitiva al beneficio, che svolgono con il supporto della piattaforma informatica dedicata alla gestione de materializzata della misura;
- con la suddetta AD n. 642 del 17 ottobre 2018 è stato stabilito che i termini per la presentazione delle domande per la prima finestra temporale di accesso decorrono dalle ore 12,00 del 22 ottobre 2018 e scadono alle ore 12,00 del 22 novembre 2018 e che le domande possano essere compilate ed inviate esclusivamente per il tramite della piattaforma informatica, a pena di esclusione, accessibile direttamente dal link <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2017>;
- con **A.D. n. 651 del 22 ottobre 2018** si è proceduto a disporre l’impegno contabile e la contestuale liquidazione in favore delle AA.SS.LL. pugliesi delle risorse regionali per gli Assegni di cura II annualità 2018 e seguenti, pari ad Euro 12.000.000,00 a valere sul Cap. 785000 - Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (L.r. n. 68/2017), quale prima tranche della dotazione iniziale complessivamente disponibile per gli assegni di cura dell’annualità 2018-19;
- con **Delibera n. 350 del 26 febbraio 2019** la Giunta Regionale ha approvato, relativamente a quanto suddetto, il seguente riparto della disponibilità finanziaria assegnata dal Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 approvato con l.r. n. 68/2018 al Cap. 785000 - Missione 12.Programma 03. Titolo 1.Macroaggregato 04 (PdG 1.4.1.2):
Euro 10.000.000,00 per integrare la dotazione finanziaria per la gestione degli Assegni di cura per l’annualità 2018-2019, portando la dotazione finanziaria complessiva da 25 a 35 Meuro;
Euro 16.000.000,00 per integrare la dotazione finanziaria per la gestione degli Assegni di cura per l’annualità 2019-2020;
- per effetto, dunque, della Del. G.R. n. 350/2019 la dotazione finanziaria per l’annualità 2018-2019 degli Assegni di cura è passata da 25 milioni di euro a 35 milioni;

- con **A.D. n. 146 del 01 marzo 2019** si è proceduto a disporre l'impegno contabile e la contestuale liquidazione in favore delle AA.SS.LL. pugliesi delle risorse regionali aggiuntive per gli Assegni di cura II annualità 2019 e seguenti, pari ad Euro 10.000.000,00 a valere sul Gap. 785000 - Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia, quale seconda tranche della dotazione iniziale complessivamente disponibile per gli assegni di cura dell'annualità 2018-19;

CONSIDERATO CHE

- allo stato attuale le domande presentate, pari complessivamente a 14.789 domande, sono in corso di istruttoria da parte delle strutture preposte delle ASL e alla data del 15 marzo sono stati conseguiti i seguenti risultati:
 - a) il 61% delle domande presentate è stato istruito dalle rispettive ASL competenti con l'ammissione di circa 3.200 richiedenti;
 - b) con specifico riferimento alle domande dei pazienti profilati come coloro che si trovano in condizioni di particolare gravità e specifica priorità, già noti al SSR per la erogazione di altre prestazioni sanitarie di elevata complessità, va evidenziato che le ASL di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto hanno completato la lavorazione di tutte le domande, mentre la ASL di Bari ha raggiunto circa l'82% e la Asl di Barletta-Andria-Trani è al 38,5% e di Barletta;
- nel corso della istruttoria sono stati segnalati, direttamente dai familiari richiedenti ovvero dalle strutture operative delle Direzioni Generali e Distrettuali delle ASL, dei casi specifici per i quali l'attribuzione oggettiva dei punteggi rispetto ai criteri di valutazione della priorità delle domande non tiene conto di condizioni eccezionali rispetto alle quali il punteggio base appare determinato per difetto, quali i casi afferenti alle seguenti tipologie:
 - I) pazienti psichiatrici o con gravi disabilità psichiche che, per la rispettiva gravità, dovrebbero ricevere — secondo le Unità di Valutazione competenti prestazioni sanitarie-riabilitative presso i centri sanitari di riabilitazione ex art. 26 l.n. 833/78" o "ex 60quater Reg. R. n. 9/2016" a totale o prevalente carico del SSR, e invece, per indisponibilità di posti liberi in queste strutture ovvero per mancata contrattualizzazione delle strutture esistenti da parte delle ASL, sono stati presi in carico presso un centro diurno ex art. 60, pur in condizioni di non appropriatezza per il protocollo socioeducativo che è l'unico a poter essere applicato in detto centro mentre non sarebbe possibile somministrare terapie farmacologiche e/o riabilitative; in questi specifici casi si determina una incompatibilità tra la fruizione del centro diurno ex art. 60 con la sovvenzione del buono servizio per la quota sociale e la eventuale possibilità per le famiglie di risultare assegnatane dell'Assegno di cura;
 - II) pazienti con patologie gravissime e fabbisogni di cure continuative a domicilio così specifici che nel corso del tempo solo alcune figure di caregiver familiari, opportunamente formati sulle tecnologie e le procedure di intervento da utilizzare in momenti di crisi acute, riescono a fronteggiare in sostituzione del personale infermieristico e OSS fornito dalla ASL con le prestazioni domiciliari: in questi specifici casi il paziente non ha diritto all'attribuzione del punteggio più elevato per la fruizione di cure domiciliari integrate ad elevata complessità e, pur essendo privato (per ragioni oggettive imputabili alla organizzazione del SSR, e non per preferenze familiari) di prestazioni sanitarie domiciliari appropriate potrebbe anche essere escluso dalla fruizione dell'Assegno di cura.

Tanto premesso e considerato, al fine di scongiurare casi di inappropriata esclusione dall'Assegno di cura pur in presenza di oggettive condizioni di gravità estrema del tutto compatibili con l'Assegno di cura, si propone alla Giunta Regionale di approvare i seguenti indirizzi operativi, integrativi di quanto già determinato nell'Avviso pubblico di cui all'A.D. n. 642/2018:

- in via eccezionale e per casi quantitativamente residuali, ascrivibili alle fattispecie di cui al suddetto punto I), in presenza di apposita dichiarazione della Direzione Generale ASL in merito alla mancata attribuzione/fruizione delle prestazioni in centro diurno ex art. 26 della l.n. 833/78 ovvero in merito

alla non appropriatezza del centro ex art. 60 rispetto alle terapie riabilitative e/o farmacologiche necessarie, in sede di conclusione dell'istruttoria, la fruizione dell'Assegno di cura non sarà considerata incompatibile con la fruizione del buono servizio ex art. 60, fino alla fine della annualità in corso o fino a quando la ASL non avrà disposto l'accoglienza in una struttura più appropriata rispetto alla patologia e al profilo di effettiva gravità attestato dalle strutture del SSR;

- in via eccezionale e per casi quantitativamente residuali, ascrivibili alle fattispecie di cui al suddetto punto II), in presenza di apposita dichiarazione della Direzione Generale ASL in merito alla mancata attribuzione/fruizione delle prestazioni CDI di II e III livello (per ragioni oggettive imputabili alla organizzazione del SSR, e non per preferenze familiari), sostituite dal caregiver familiare formato appositamente per specifiche cure o procedure assistenziali a domicilio, in sede di valutazione della domanda devono intendersi attribuiti punti 25 per il criterio "Fruizione di altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie domiciliari (anche riabilitative)".

Ai fini dell'applicazione degli indirizzi sopra riportati, le Direzioni Generali delle ASL pugliesi fanno riferimento alla medesima dotazione già attribuita con le deliberazioni e gli atti amministrativi già citati, quindi senza maggiori oneri a carico del Bilancio regionale o del SSR.

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).

L'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di **approvare** gli indirizzi illustrati in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportati;
- di **dare atto** che, in ragione della residualità dei casi in cui deve prendersi atto di situazioni del tutto eccezionali, per la copertura finanziaria dei casi eventualmente ammessi al beneficio economico dell'Assegno di cura per effetto dei suddetti indirizzi, le Direzioni generali fanno riferimento alla medesima disponibilità finanziaria già assegnata;
- di **demandare** alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la notifica alle Direzioni Generali e al responsabili del procedimento per ciascuna ASL;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO